


DIREZIONE GENERALE

Cassa Italiana Geometri
Protocollo Generale
cipea 000827318 04/08/2021



SDG

Ai Collegi Geometri

e p.c. Ai Sigg.ri Delegati

Oggetto: Esonero parziale dei contributi 2021 – attivazione servizio online e ulteriori chiarimenti

Si informa che il giorno 5 agosto sarà attivato nell'area riservata del sito web della Cassa il servizio online per la presentazione delle domande per la concessione dell'esonero contributivo parziale dal versamento dei contributi previdenziali, previsto dall'art. 1, commi da 20 a 22 bis, della legge di Bilancio 2021.

Le domande per l'ottenimento dell'esonero parziale dei contributi devono essere presentate alla Cassa, da coloro che ne hanno diritto, **entro il 31 ottobre 2021**. Si sottolinea come non sia previsto nessun ordine di valutazione delle domande, pertanto l'esonero sarà applicato nella medesima misura indipendentemente dal momento della presentazione della relativa istanza.

La domanda di esonero deve essere obbligatoriamente inserita prima di presentare la dichiarazione dei redditi 2021, in modo tale da consentire l'applicazione della riduzione in sede di calcolo della contribuzione dovuta per l'anno 2021. Il servizio online per la presentazione della dichiarazione, infatti, effettua il controllo sull'eventuale presenza della domanda di esonero e sul rispetto dei requisiti previsti. L'esonero interessa il solo contributo soggettivo mentre non è applicato al contributo integrativo e al contributo di maternità. L'esonero sarà concesso inizialmente nella misura massima di € 3.000. In considerazione della dotazione fissa e non rifinanziabile prevista dalla legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una volta raccolti i dati di tutti coloro che hanno diritto all'esonero e hanno presentato domanda agli Enti previdenziali privatizzati, determinerà la quota effettivamente spettante ad ogni professionista.

Confermando integralmente quanto già comunicato con la precedente circolare prot. n. 813777 del 29 luglio 2021, a seguito dei chiarimenti ricevuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si illustrano alcune ulteriori specifiche operative. L'esonero spetta esclusivamente ai geometri iscritti in data antecedente al 2021 o che hanno cessato l'iscrizione alla Cassa nel corso del 2021. Per questi ultimi l'esonero sarà concesso in modo proporzionale ai mesi di effettiva iscrizione, fermo restando il maggior importo derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva previdenziale al reddito dell'anno di imposta 2020. L'esonero non spetta a coloro che per il 2021,

DIREZIONE GENERALE

indipendentemente dalla durata o dalla decorrenza, risultano essere stati titolari di pensione, con l'esclusione della pensione di invalidità, o che risultano essere stati titolari di contratto di lavoro subordinato, con l'esclusione del contratto di lavoro intermittente ai sensi dell'art. 4, c. 13, del decreto legislativo 81/2015. Sono inoltre esclusi dall'esonero i geometri cancellati nel corso del 2020.

Per quel che riguarda il requisito della regolarità contributiva, la verifica sarà effettuata dopo il 31 ottobre 2021, tenendo conto dei pagamenti effettuati entro tale data, ai sensi dell'art. 47 bis, c. 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'esonero spetta esclusivamente sulla contribuzione in scadenza nel corso dell'anno 2021. Pertanto, l'eventuale opzione per il pagamento in 10 rate può comportare la riduzione della quota spettante. Ad esempio, se risulta dovuto un contributo soggettivo pari al minimo di € 3.340 e viene attivata la rateizzazione in 10 rate, l'importo del contributo soggettivo nelle rate in scadenza per i primi 4 mesi sarà pari a circa € 1.330, che rappresenta anche l'importo massimo dell'esonero che potrà essere concesso. Per ottenere la quota intera del beneficio, pertanto, è consigliabile optare per il pagamento in unica soluzione o in 4 rate mensili. Nel caso venisse comunque scelta la rateizzazione in 10 rate mensili, poiché in sede di dichiarazione sarà applicato l'esonero nella misura massima di € 3.000, una volta determinata l'eventuale quota di esonero non spettante, il professionista riceverà un'apposita comunicazione con le modalità per il pagamento della stessa.

La Cassa, scaduto il termine per la presentazione delle domande, invierà i dati dei geometri che hanno richiesto l'esonero all'Agenzia delle Entrate e all'INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli. Nel caso in cui risulti la mancanza anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di esonero, inclusa la regolarità contributiva, il maggior importo di contributo soggettivo dovuto dovrà essere pagato con l'applicazione di sanzioni e interessi. Invece, nel caso in cui l'importo dell'esonero risulti minore della quota massima di € 3.000, la residua contribuzione dovuta potrà essere versata senza sanzioni e senza interessi, con modalità che saranno successivamente comunicate.

Infine, i geometri che hanno già versato la contribuzione 2021 e che rientrano nei requisiti per ottenere l'esonero potranno presentare domanda di rimborso entro il 30 novembre 2021, con modalità e termini che saranno tempestivamente comunicati.

Si rappresenta che è in corso di invio agli iscritti la comunicazione contenente le informazioni necessarie relative alla presentazione della richiesta di esonero parziale della contribuzione e che è stata predisposta un'apposita sezione dedicata all'argomento all'interno del sito web della Cassa nell'area "Cassa per te".

Si confida nella consueta preziosa collaborazione e nel ringraziare anticipatamente, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto)

